



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO LA MADDALENA
ORDINANZA N° 13 / 2000

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena
VISTA la propria Ordinanza n° 09/97 del 13.05.1997,
SENTITA la dipendente Delegazione di Spiaggia di Santa Teresa di Gallura,
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

- Art. 1 - E' vietato gettare in mare materiale di qualsiasi genere.
- Art. 2 - E' vietato depositare le reti e qualsiasi altro materiale lungo le banchine. Sarà consentita solamente la riparazione o pulizia delle reti a seguito di autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima. Comunque la sosta in banchina non potrà essere superiore a giorni due.
- Art. 3 - Per le unità che effettuano la pesca a strascico dislocate presso la banchina in Località Terravecchia, per le operazioni citate dall'art. 2 viene destinato il tratto di banchina prospiciente gli ormeggi delle suddette unità.
- Art. 4 - L'inosservanza alla presente Ordinanza sarà punita con il sequestro del materiale depositato in banchina senza autorizzazione o tenuto per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 2 ed ai sensi dell'art. 1.164 del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa da £. 2.000.000 a £. 6.000.000.

La Maddalena, li 17/06/2000

Il COMANDANTE
T.V. CP Giambattista PONZETTO